



COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 30

DEL 23/12/2016

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 23/12/2016

OGGETTO: CONFERIMENTO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLA DELEGA AD OPERARE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 2, C 1, DEL DM DEL 12/11/2011 N. 226.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 20.30, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
MASSARDI FLORIANO	SI		NEBOLI PIETRO		SI
NOLLI EVA	SI		AGOSTINI MARIANO	SI	
SCOTUZZI FRANCO	SI		FUMANA CESARE	SI	
MUVESTI GIAN FRANCO		SI			
FERANDI ROBERTA		SI			
BERARDI MAURO	SI				
NEBOLI SIMONE	SI				
BONDONI MARCO	SI				
			TOTALI	8	3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FLORIANO MASSARDI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 30 del 23/12/2016

OGGETTO: CONFERIMENTO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLA DELEGA AD OPERARE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 2, C 1, DEL DM DEL 12/11/2011 N. 226.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli art. 14 e 15 del decreto legislativo n. 164 del 23/05/2000 G.U. n. 142 del 20 giugno 2000: *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17/05/1999, n. 144"*;

VISTA la L. 23/02/2006, n. 51, di conversione del D.L. 30/12/2005 recante definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'art. 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 46bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del D. Lgs 23 maggio 2000, n. 164;

CONSIDERATO che il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (ATEM) ottimali per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio e che nell'Allegato 1, tra questi viene riportato l'ATEM BRESCIA 2;

DATO ATTO che il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale ha individuato il Comune di Vallio Terme, come facente parte dell'Ambito Territoriale Minimo: ATEM BRESCIA 2;

VISTO il decreto 12 novembre 2011 n. 226 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale recante *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222"*;

RILEVATA la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione del gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

DATO ATTO che la scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 stabilisce che *“gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, alla quale demandare il ruolo di Stazione Appaltante”* e che *“nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti”*;

VISTO il verbale della riunione svoltasi presso la Provincia di Brescia in data 7.09.2016 tra i Comuni appartenenti all'ATEM Brescia 2, in cui è stata approvata all'unanimità la proposta di nominare il Comune di Lumezzane come Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che il Comune capoluogo di provincia non appartiene all'ambito in cui ricade il Comune di Vallio Terme e che pertanto il ruolo di Stazione Appaltante viene demandato al Comune di Lumezzane;

RILEVATO che l'art. 2, comma 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, stabilisce che *“la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti”*;

RILEVATO inoltre che l'art.2, comma 5, del D.M. 12 novembre 2011, n.226, prevede che *“la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri”*;

RAVVISATA la necessità di regolare tramite una convenzione, ex art. 30 del TUEL, i rapporti tra i singoli enti concedenti e la Stazione Appaltante, per l'individuazione degli organi di governo, dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire un efficiente ed efficace operatività dell'ATEM, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

CONSIDERATO che il processo di definizione della Convenzione tra gli Enti locali dell'ATEM dovrà essere partecipato e condiviso da tutti i Comuni che ne fanno parte riservandosi, con successivo provvedimento, di approvarne specifica convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali appartenenti all'ATEM BRESCIA 2;

DATO ATTO infine che il responsabile del procedimento di questa amministrazione è individuabile nella persona del dott. Giuseppe Iovene Segretario comunale del Comune medesimo;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

PRESO ATTO dell'inesistenza di rilievi, di difformità delle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON n. 8 voti favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di **DEMANDARE** al Comune di Lumezzane il ruolo di Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo di BRESCIA 2 al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo di BRESCIA 2 ai sensi dell'art. 2, c 1, del DM 226/2011;
2. di **DELEGARE** il Comune di Lumezzane a preparare e pubblicare il Bando ed il Disciplinare di gara, a svolgere ed aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ATEM BRESCIA 2, entro i termini e nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell'art.2, c 4, del DM 226/2011;
3. di **DELEGARE** il Comune di Lumezzane, in quanto Stazione Appaltante, a sottoscrivere il contratto di servizio, a curare ogni rapporto con il gestore del servizio di distribuzione di gas naturale per l'intera durata della concessione, a svolgere la funzione di controparte nel contratto di servizio e di affidare altresì al Comune di Lumezzane, salvo quanto eventualmente diversamente stabilito nella convenzione di cui al punto successivo, i compiti di vigilanza e controllo in coordinamento con il costituendo Comitato di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 2, c 5, del DM 226/2011;
4. di **RISERVARSI**, con successivo provvedimento, l'approvazione di specifica convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali appartenenti all'ATEM BRESCIA 2;
5. di **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento di questa amministrazione è individuabile nel dott. Giuseppe Iovene Segretario comunale del Comune medesimo;
6. di **TRASMETTERE** copia conforme al Comune di Lumezzane, tramite posta elettronica certificata, della presente deliberazione, con visto di esecutività in quanto rilevante ai fini degli atti di gara;
7. di **DARE ATTO** che ogni comunicazione inerente il processo in corso (convocazioni, incontri, verbali, bozze di convenzione...) deve essere inoltrata a questa amministrazione tramite PEC e posta elettronica ordinaria, ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.vallio Terme.bs.it – segreteria@comune.vallio Terme.bs.it;
8. di **PRENDERE ATTO** che nessuna spesa grava sul Comune di Vallio Terme;

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON n. 8 voti favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.